Tonnage Tax Nuovo modello per il 2009 di Avv. Salvatore Mattia - Valente Associati Studio Legale Tributario GEB Partners

Il modello fa seguito alle modifiche della Finanziaria 2008 all'art. 56, comma 1, del TUIR, in base alle quali la Tonnage Tax si applica anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Con il provvedimento n. 164764 del 26 novembre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il nuovo Modello per la "Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi", con le relative istruzioni per la compilazione. L'utilizzo di detto modello si rende necessario per la comunicazione all'Agenzia dell'esercizio dell'opzione di determinazione forfetaria del reddito imponibile da parte di talune imprese marittime, cd. "Tonnage Tax", introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 344/2003 (concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società) in base al quale si è modificato il TUIR, introducendo in detto Decreto gli artt. da 155 a 161. Il reddito imponibile delle navi in Tonnage Tax è calcolato in via forfetaria, come precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 72/E/2007, applicando determinati coefficienti al tonnellaggio netto di ogni nave, suddiviso in scaglioni, per ogni giorno di utilizzo. Considerato che i predetti coefficienti consentono di determinare l'importo giornaliero del reddito, per ottenere quello annuo è sufficiente moltiplicare questo importo per i giorni di utilizzo della nave. Inoltre, per chi esercita, nel contempo, altre attività d'impresa, il reddito imponibile ai fini IRES risulta dalla somma dell'imponibile forfetario della Tonnage Tax con quello analitico, relativo alle altre attività esercitate. In base all'art. 161, comma 1, TUIR, con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2005 (pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2005), sono state adottate talune disposizioni applicative del predetto regime di determinazione forfetaria. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2005, infatti, è stato approvato, ai sensi del predetto Decreto 23 giugno 2005, il Modello per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione per la determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime. L'art. 6 del citato decreto ministeriale 23 giugno 2005 sancisce che l'opzione dell'art. 3 del medesimo decreto consente la determinazione forfetaria della base imponibile delle navi, di almeno 100 tonnellate di stazza netta e con i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR, destinate alle attività di:

- a) trasporto merci;
- b) trasporto passeggeri;
- c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore e assistenza marittima in alto mare.

L'opzione deve essere esercitata entro il termine previsto dall'art. 155, comma 1, del TUIR, vale a dire entro 3 mesi dall'inizio del periodo d'imposta dal quale i soggetti interessati intendono fruirne, mentre può essere rinnovata entro 3 mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia della precedente. La comunicazione va, altresì, presentata nel caso di variazione del gruppo, entro 3mesi dall'evento che ha determinato la variazione. Detta opzione è, infine irrevocabile, per 10 anni. Ciò detto, in base al citato art. 155, comma 1, primo periodo, e all'art. 3, comma 1, D.M. 23 giugno 2005, l'opzione per il regime della Tonnage Tax si perfeziona solo con la trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate del Modello di comunicazione anzidetto approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2005. Va rilevato che il Legislatore, da ultimo, in base all'art. 2, comma 217, legge n. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), ha introdotto nell'art. 56, comma 1, TUIR, il richiamo al Capo VI del Titolo II del medesimo TUIR, rubricato "Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime", tra le disposizioni valevoli anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice. Se prima, quindi, dell'entrata in vigore della novellata disposizione contenuta all'art. 56 del TUIR i soggetti che potevano esercitare l'opzione erano le società per azioni e in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative o di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (ma anche le società o gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia, in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione), ora a questi soggetti si devono affiancare le società in nome collettivo e in accomandita semplice. Pertanto, al fine di permettere a detti soggetti di perfezionare l'opzione ex art. 155 del TUIR, si è reso necessario approvare il nuovo Modello, opportunamente integrato con le novità introdotte dalla citata legge n. 244/2007, per la "Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi", con le relative istruzioni per la compilazione.